



sent. 1117/2020  
Rep. 1141/2020

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

Il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7112 R.G.A.C. dell'anno 2019

tra

\_\_\_\_\_  
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Zupa, \_\_\_\_\_ ai  
\_\_\_\_\_, presso il cui studio in Bari, corso Alcide DE Gasperi n. 312/V, sono  
elettivamente domiciliati, come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione

- attori -

e

Ryanair DAC (già Ryanair Ltd.), in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dagli avvocati \_\_\_\_\_ ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in \_\_\_\_\_  
come da procura generale alle liti in atti

- convenuta -

Oggetto: risarcimento danni conseguenti a ritardo volo

All'udienza del 09/07/2020 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni ivi  
precisate dalle parti come da verbale da aversi qui per integralmente riportato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso in fatto

Gli attori con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 10/06/2019 hanno tratto in giudizio innanzi a questo Ufficio la Ryanair DAC, dolendosi che il volo FR9784 Bari-Pisa del 09/05/2019, con partenza da Bari alle ore 21:50 ed arrivo a Pisa previsto per le ore 23:20, fosse giunto a destinazione con 3 ore e 47 minuti di ritardo. Per l'effetto, hanno chiesto condannarsi la compagnia aerea al pagamento della somma di € 250,00 per ciascuno di essi a titolo di compensazione pecuniaria, oltre alla somma di € 169,00 in favore di \_\_\_\_\_ a titolo di ristoro del danno patrimoniale e alla somma di € 500,00 in favore di \_\_\_\_\_, di € 1.000,00 in favore di \_\_\_\_\_ e di € 100,00 in favore di \_\_\_\_\_ a titolo di ristoro del danno non patrimoniale. La Ryanair DAC ha resistito in giudizio, eccependo che il ritardo era dipeso da circostanza eccezionale, consistita nello sciopero dei controllori di volo francesi. La causa, istruita con le sole acquisizioni documentali, è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 09/07/2020, il cui verbale deve aversi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

Ritenuto in diritto

1.- La domanda è fondata *nell'an debeatur* e parzialmente nel *quantum debeatur*, per cui merita accoglimento solo in parte, ai sensi e nei limiti di cui appresso.

E' pacifica, perché incontestata, la circostanza che il velivolo sia giunto a destinazione (Pisa) con un ritardo superiore di oltre 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato. La Corte di Giustizia Europea con sentenza 19/11/2009 ha esteso il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 Regolamento CE n. 261/04 anche ai passeggeri che - come nel caso di specie - raggiungono la destinazione finale con un

ritardo pari o superiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato, salvo che, a norma dell'art. 5, comma 3, il ritardo del volo non sia dovuto a "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".

Pertanto, al fine di escludere l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria, non è sufficiente che il vettore aereo invochi la mera sussistenza di una circostanza eccezionale, ma è necessario, altresì, che fornisca la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che la circostanza eccezionale invocata (nella specie: sciopero dei controllori di volo francesi) potesse comunque determinare la cancellazione del volo. A tale stregua, la società convenuta avrebbe dovuto innanzi tutto comprovare di non aver ricevuto comunicazione della proclamazione dello sciopero con un congruo e sufficiente anticipo, così da essersi trovata nella oggettiva incolpevole impossibilità di adottare concretamente le misure del caso. Invero, la preventiva conoscenza priva l'agitazione sindacale del connotato di evento eccezionale ed imprevedibile, con la conseguenza che permane la responsabilità del vettore, salvo che questo non provi di avere profuso il massimo sforzo (in termini di risorse economiche, di personale e di mezzi) al fine di evitare che la circostanza eccezionale causasse comunque il ritardo del volo. Nella presente fattispecie, al contrario, nessuna prova ha offerto la Ryanair di aver adottato tutte le misure del caso idonee a scongiurare il ritardo, essendo invero rimasta perfettamente ignota la data in cui ha avuto notizia della proclamazione dello sciopero e, in particolare, in cui ha ricevuto la invocata comunicazione NOTAM (doc. n. 3 della produzione della convenuta). E ciò senza dire che la compagnia convenuta neppure ha dato conto di come uno sciopero proclamato dai controllori di volo in Francia abbia potuto determinare il ritardo di un volo di linea meramente nazionale con partenza ed arrivo esclusivamente nel territorio italiano.

2.- Così accertato l'inesatto adempimento contrattuale della compagnia aerea convenuta, va senz'altro riconosciuto in favore di ciascuno degli attori, in conseguenza del ritardo superiore alle 3 ore con cui il velivolo è giunto a destinazione, il diritto ad una somma determinata in misura pari a quella della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), Regolamento CE n. 261/04, essendo incontestato tra le parti il ritardo nella partenza e nell'arrivo a destinazione e non avendo la convenuta dato la prova della inevitabilità della invocata circostanza eccezionale.

3.- Quanto alle voci di danno ulteriore, non tutte possono trovare tutela risarcitoria.

3.1 - Gli attori, premesso che il trasporto aereo è stato giustificato dall'esigenza di comparire ad un'udienza dinanzi al Tribunale Civile di Lucca relativa ad una causa in cui era (cfr. decreto di fissazione d'udienza sub n. 4 della produzione attorea), hanno allegato che per il trasferimento dall'aeroporto di Pisa a Lucca per raggiungere l'hotel ove avrebbero dovuto alloggiare era stato prenotato un veicolo a noleggio al costo di € 44,00 pagato integralmente c. Senonché, essendo giunti all'aeroporto di Pisa nel cuore della notte (ore 3:30), avevano rinvenuto chiuso il banco degli autonoleggi, ciò per cui erano stati costretti a fare ricorso ad un taxi sia per compiere il tragitto di andata Pisa/Lucca che quello di ritorno Lucca/Pisa, le cui corse avevano richiesto un esborso, rispettivamente, di € 70,00 e di € 55,00, anche in questo caso sostenuto per intero c. a. In parte qua la domanda risarcitoria è fondata, avendo l'avv. Alessandro Zupa comprovato sia la prenotazione del veicolo a

noleggio per i giorni 09 e 10 maggio 2019 e il pagamento del relativo costo pari a € 44,00 (cfr. "conferma di autonoleggio" allegata al n. 2 del fascicolo attoreo), sia il pagamento della somma di € 70,00 per la corsa in taxi di andata da Pisa a Lucca in data 09/05/2019 (cfr. ricevuta allegata al n. 3 del fascicolo attoreo), sia infine l'esborso dell'importo di € 55,00 per la corsa in taxi di ritorno da Lucca a Pisa (cfr. ricevuta allegata al n. 5 del fascicolo attoreo). Sicché, spetta senz'altro il rimborso della complessiva somma di € 169,00 a titolo di danno emergente.

3.2.- Al contrario, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata assistenza e l'omessa informazione ai passeggeri, che è escluso da Cass. n. 12088/15.

3.3.- Neppure può trovare ingresso la tutela risarcitoria delle poste di danno ulteriore (stress, ansia, disagio, insufficiente riposo notturno, ecc.), in quanto non adeguatamente provate, atteso che per giurisprudenza costante non si tratta di pregiudizi sussistenti *in re ipsa* e coincidenti con l'evento (cd. danno-evento), bensì di ordinari danni-conseguenza, che come tali vanno rigorosamente provati nella loro esistenza e nella loro entità dal danneggiato che ne chieda il risarcimento.


4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., avuto riguardo, nella loro determinazione in misura corrispondente ai valori parametrici minimi alla minore somma che è stata attribuita agli attori in luogo di quella domandata (art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modif. da D.M. n. 37/2018) e all'essere questa assai più prossima al limite minimo che a quello massimo dello scaglione di valore (da € 1.101 a € 5.200).

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara l'inesatto adempimento contrattuale della Ryanair DAC e, per l'effetto, accogliendo parzialmente la domanda, condanna la medesima al pagamento della somma di € 419,00 (quattrocentodiciannove/00) in favore c  
/ e della somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno in favore c  
), oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna la Ryanair DAC alla rifusione in favore degli attori spese processuali liquidate in complessivi € 808,00 (ottocentotto/00) di cui € 137,00 per esborsi ed € 671,00 per compenso (€ 113,00 fase studio + € 120,00 fase introduttiva + € 235,00 fase istruttoria/trattazione + € 203,00 fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie (15% del compenso), cnpaf e iva, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Zupa dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Bari addì 13 luglio 2020

Il Giudice di Pace  
Avv. Orazio Scappati  


Depositato in cancelleria/  
Bari, 13 JUL 2020  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dot. ERO DE GIROLAMO)